

N. 12346/2023 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Concetta Potito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 12346/2023R.G., avente ad oggetto: somministrazione, promossa da:

Parte_1, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Bini, ed elettivamente domiciliato come in atti,

attore

Contro

Controparte_1 **già** *Controparte_2* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Gerardo Villanacci, ed elettivamente domiciliata come in atti,

convenuta

CONCLUSIONI

Assegnati i termini ex art. 189 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive, depositate le note scritte (da intendersi in questa sede integralmente richiamate), all'esito dell'udienza del 18 maggio 2026, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha emesso la presente sentenza.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato **Parte_1** (d'ora in avanti anche: attore) ha citato in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, **Controparte_1** (d'ora in avanti anche: convenuta), esponendo quanto segue: premesso di aver gestito dapprima per **CP_3** e poi per la cessionaria **Controparte_2** (oggi [...] **Controparte_1**, in San Vito Chietino (CH), un impianto di distribuzione di carburanti con annessi servizi, ha dedotto che in un primo giudizio deciso dal Tribunale di Brescia con ordinanza del 15-21/04/2022 (poi confermata dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 1499 del 14/12/2022, oggetto quest'ultima di ricorso per cassazione, giudizio ancora pendente) era stato riconosciuto l'inadempimento della convenuta rispetto agli accordi vigenti tra le parti (ossia, la validità e l'efficacia delle condizioni economiche previste dall'Accordo aziendale sulla viabilità ordinaria della rete di distribuzione **Controparte_4** concluso il 16 luglio 2014, sottoscritto da [...] **CP_4** ed accertate come vincolanti per la **Controparte_1** che le aveva disattese); la convenuta veniva condannata al risarcimento del conseguente danno individuato dal Giudice in relazione alle voci "ulteriore sconto variabile" e "sconto unico di gestione"; la sentenza ha comunque contenuto la condanna fino al 20 giugno 2019 (tanto, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.), sicché sussiste il suo interesse ad ottenere il risarcimento di quanto gli spetta, ossia il pagamento delle ulteriori somme, a titolo di risarcimento del mancato guadagno causato dalla prematura cessazione dell'attività avutasi in data 08/08/2019, quantomeno sino alla naturale scadenza contrattuale del 04/09/2021, cessazione dovuta a seguito del grave e reiterato inadempimento della **CP_2** (come anche accertato in sede di perizia); tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: *"- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della **Controparte_1** [...] (già **Controparte_2**) per le motivazioni suddette e, per l'effetto, condannarla a risarcire il Sig. **Pt_1** del danno subito per non aver ricevuto: a) quanto gli sarebbe spettato a titolo di cd. "ulteriore sconto variabile" previsto dall'accordo del 19/11/2011 espressamente richiamato dall'art. 4, ultimo punto, dell'Accordo 16/07/2014 (doc. 5) per i ratei di € 3.700,00 che avrebbe percepito alle scadenze successive a quelle per le quali vi è già stata condanna da parte dell'intestato Tribunale (cioè dal quadrimestre "entro il 20 ottobre 2019" sino al 4 settembre 2021, data di naturale scadenza del rapporto cfr. contratto fornitura carburanti doc. 2), e così, per un totale di € 24.235,002 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo, ovvero quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia; b) quanto gli sarebbe spettato a titolo di "sconto unico di gestione" previsto dall'accordo sindacale del 2014 che, preso a parametro l'anno 2018 (essendo quello di più recente gestione completa), si quantifica in € 2.539,00 quale margine medio mensile, con presumibile mancato profitto complessivo di € 63.475,00, pari a 25 mensilità con riferimento al periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività (8 agosto 2019) e la scadenza naturale del contratto (4*

settembre 2021) oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dal dovuto al soddisfo e ciò per le motivazioni consegnate alla narrativa che precede ed alle allegate perizie tecnico-contabili (da ritenersi parte integrale della domanda: doc. 7 e 10), ovvero quell'altra diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di Giustizia anche all'esito dell'eventuale istruttoria".

Si è costituita in giudizio la convenuta, esponendo quanto segue: vanno contestati i presupposti della responsabilità di essa convenuta, così come evincibili dal giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Lanciano, avviato ai sensi dell'art. 700 c.p.c., per la immediata restituzione del punto vendita carburanti, questo perché la CP_2 [...] lamentava la violazione, da parte dello Pt_1 di tutti gli accordi negoziali, ossia il ritardo nel saldo delle fatture relative all'acquisto di carburante, l'acquisto di quantitativi inferiori rispetto a quelli concordati, la revoca delle fideiussioni precedentemente rilasciate, il mancato pagamento dei canoni di affitto dall'agosto del 2019 e la cessazione, nello stesso mese, di tutte le attività di vendita presso il distributore che aveva rifiutato di restituire alla allora ricorrente; la richiesta di riconsegna era fondata sul fatto che i rapporti contrattuali dovevano considerarsi cessati in virtù delle clausole risolutive espresse, effettivamente verificatesi, e veniva invocata la tutela di urgenza per evitare danni economici (per il possibile degrado delle attrezzature lì presenti e per la mancanza di guadagni nel punto vendita, oltre che per il mancato pagamento dei canoni di affitto e per il rischio della revoca dell'autorizzazione da parte del CP_5 ed ambientali (visto che il carburante invenduto era rimasto nei serbatoi); l'ordinanza del Tribunale di Lanciano è stata poi confermata in sede di reclamo, sulla base della ininfluenza dell'eccezione ex art. 1460 c.c. e quelle statuizioni danno conto del fatto che l'impianto è stato chiuso nell'agosto 2019 per volontà dell'attore e che i rapporti tra le parti si sono risolti per i reiterati inadempimenti dello stesso Pt_1 per i quali valeva la risoluzione del contratto, facoltà esercitate dalla convenuta a mezzo del ricorso ex art. 700 c.p.c.; in ogni caso, la pretesa è infondata anche nel *quantum*, risultando prodotta una mera perizia di parte che risulta non attendibile; in ogni caso, propone eccezione riconvenzionale di compensazione, nell'ipotesi di accoglimento delle domande dell'attore, con altro credito per euro 17.198,34, derivante da alcuni titoli esecutivi; tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento di tutte le motivazioni esposte in fatto ed in diritto nella narrativa del presente atto: - nel merito, in via principale: rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le tutte motivazioni esposte nella narrativa del presente atto, che qui s'intendono richiamate, le domande formulate dal sig. [...]* Pt_1 *nei confronti della soc. Controparte_1 già Controparte_2 [...], in persona del procuratore speciale ing. Controparte_6 con atto di citazione notificato a quest'ultima, tramite pec, in data 7.10.2024. Con condanna di controparte al pagamento dei compensi e spese di lite, oltre accessori fiscali e*

previdenziali come per legge; - nel merito, in via subordinata: eccezione riconvenzionale di compensazione: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal sig. Parte_1 dichiarare compensati ovvero disporre giudizialmente la compensazione tra il preteso credito dell'attore e il controcredito vantato dalla società Controparte_1 già Controparte_2 [...] in persona del procuratore speciale ing. Controparte_6 in forza dei titoli esecutivi sopra meglio descritti fino all'importo di € 17.198,34. Con condanna di controparte al pagamento dei compensi e spese di lite, oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge”.

Istruita la causa a mezzo delle sole prove documentali, assegnati i termini ex art. 189 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive, all'esito dell'udienza del 18 maggio 2026, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti (da intendersi in questa sede integralmente richiamate) il Giudice ha emesso la presente decisione.

oooooooooooo

Nel merito si osserva che l'attore chiede il risarcimento per il mancato guadagno per il periodo successivo a quello preso in considerazione dalla precedente decisione del Tribunale di Brescia.

Senonché la convenuta oppone che nulla può essere preteso, poiché lo Pt_1 chiuse l'attività, nel mese di agosto 2019, per sua precisa volontà; ricorrendo peraltro molteplici e gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali vigenti tra le parti, alcun valore potrebbe avere l'eccezione ex art. 1460 c.c., sollevata dallo Pt_1

Sul punto, si osserva che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. *ex plurimis* Ordinanza n. 21512/2019 Cassazione Civile – Sezione 2), se è vero che il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento, qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, soddisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo torna a carico del creditore («alla luce dei precedenti richiamati nel ricorso (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956) ed in funzione del cd. principio di prossimità della prova il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, soddisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo torna a carico del creditore. Infatti "Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il

pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19527 del 09/11/2012, Rv. 624037; cfr. anche Sez. 6-3, Ordinanza n. 24837 del 21/11/2014, Rv.633269 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6217 del 31/03/2016, Rv.639263»).

Inoltre, per principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione, per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento - oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate - non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza; al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto (Cass. n. 3373/2010).

Inoltre, la Suprema Corte non ha mancato di rilevare che l'eccezione di inadempimento, anche se sollevata in buona fede, non ha effetti liberatori ma solo sospensivi; pertanto, quando ad essa faccia seguito una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della parte contro cui fu sollevata *l'exceptio inadimpleti contractus*, gli effetti risarcitori, liberatori e restitutori della risoluzione restano disciplinati dalle previsioni dell'art. 1458 c.c. (in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva erroneamente attribuito all'eccezione ex art. 1460 c.c. un effetto liberatorio non considerando che, una volta risolto il contratto di durata, nella specie di affitto di azienda, l'effetto della risoluzione non poteva travolgere l'obbligo del pagamento dei canoni – Cass. 29/03/2019, n. 8760).

Ora, in primo luogo, la convenuta lamenta il mancato adempimento della attrice alle obbligazioni derivanti dal contratto tra loro intercorso, evidenziando che fu l'attrice a chiudere anticipatamente l'attività, sicché nulla le spetterebbe a titolo di risarcimento da lucro cessante. Aggiungendo, poi, che la chiusura dell'attività non poteva essere giustificata dalla mancata applicazione delle condizioni contrattuali invocate dalla attrice, stante la contrarietà a buona fede dell'eccezione di inadempimento, come anche rilevato dal Tribunale di Lanciano in sede di giudizio cautelare.

V'è da dire che se è vero che l'autorità di un provvedimento cautelare non può essere invocata in altro giudizio (ai sensi dell'art. 669 *octies*, comma 9, c.p.c.), è altrettanto

vero che le statuizioni di quel procedimento possono valere quale prova atipica in questo giudizio.

Val la pena di rilevare che sulla utilizzabilità di provvedimenti assunti in altri procedimenti quali prove nel processo civile non è il caso di dilungarsi, solo evidenziando che esse rientrano nel novero delle prove atipiche, certamente ammesse nel nostro ordinamento. Pur mancando nel processo civile una disposizione analoga all'art. 189 c.p.p., va infatti escluso che l'elencazione delle prove nel codice di procedura civile sia tassativa. E' infatti ammesso che le prove atipiche entrino nella piattaforma probatoria del giudizio civile, attraverso la produzione documentale (tra le tante, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 623/1995, Cass. n. 12091/1990, Cass. n. 5792/1990).

E' stato inoltre affermato che l'efficacia probatoria delle prove atipiche deve essere assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (cfr. Cass. n. 18131/2004, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999, Cass. n. 11077/1998, Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n. 3322/1983. Nel merito, cfr. Tribunale Reggio Emilia Sez. Seconda civile Sentenza N. 7430 del 03.12.2014).

Non v'è un elenco di prove atipiche, poiché esse vanno valutate volta per volta, pur se la giurisprudenza ha ritenuto che esse possano ravvisarsi nei seguenti atti: gli atti dell'istruttoria penale ed amministrativa, quali appunto gli accertamenti ed i verbali di sommarie informazioni assunte dagli organi di Polizia nell'immediatezza dei fatti e qui prodotti, i quali fanno fede sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha firmati e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze, quali le dichiarazioni raccolte, sono soggette al prudente apprezzamento del Giudice e possono essere controbattute con qualsiasi prova (giurisprudenza consolidata a partire da Cass. Sez. Un. n. 12545/1992. Ex pluribus, cfr. Cass. n. 7537/2009, Cass. n. 22662/2008, Cass. n. 22020/2007, Cass. n. 3525/2005, Cass. n. 20335/2004, Cass. n. 1124/2005, Cass. n. 19833/2003, Cass. n. 9620/2003, Cass. n. 9963/2002, Cass. n. 3257/2001, Cass. n. 1786/2000, Cass. n. 1133/2000, Cass. n. 8659/1999, Cass. n. 3973/1998, Cass. n. 12782/1997, Cass. Sez. Un. n. 916/1996).

Dunque, premesso quanto sopra e, quindi, considerata l'utilizzabilità di quanto deciso con i provvedimenti su indicati dal Tribunale di Lanciano, v'è da dire che le circostanze esaminate in quella sede sono rimaste indiscusse in questo procedimento: ossia l'inadempimento dello **Pt_1** alle obbligazioni nascenti dal contratto (ritardo nel pagamento del saldo delle fatture relative al carburante acquistato dalla soc. [...]

Parte_2 acquisto di quantitativi di carburante inferiori a quelli concordati; revoca delle fidejussioni bancarie precedentemente rilasciate a favore della convenuta; sospensione nel novembre del 2017 delle vendite del gasolio; mancato pagamento dei

canoni di affitto dall'agosto del 2019 e cessazione, nello stesso mese, di tutte le attività di vendita svolte presso il distributore, di fatto abbandonato e non restituito alla convenuta).

A fronte di tanto va detto che l'attore non ha operato alcuna congrua contestazione degli inadempimenti, di talché va ritenuta operativa la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 16 del contratto di cessione gratuita dell'impianto (doc. 1 allegato all'atto di citazione).

E dunque, la chiusura dell'impianto, operata dall'attore, è avvenuta per sua esclusiva volontà, senza che possa imputarsi un comportamento altrettanto inadempiente della convenuta, ai sensi dell'art. 1460 c.c., essendo evidente, anche nella economia del sinallagma contrattuale, la gravità dei comportamenti dello Pt_1 il quale, in questa sede, nulla potrà pretendere a titolo di risarcimento del danno.

La domanda va quindi rigettata, risultando assorbito dalla pronuncia l'esame della domanda, azionata in via subordinata, dalla convenuta.

Quanto alle spese di lite, esse vanno poste a carico dell'attore e sono liquidate tenuto conto del valore della lite, delle tabelle vigenti, delle fasi del processo effettivamente espletate, con l'applicazione dei valori minimi (stante la mancata assunzione di prove).

P. Q. M.

Il Tribunale di Brescia, I sezione civile, in composizione monocratica, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite sostenute dalla società convenuta, che liquida in euro 7.052,00, per i compensi professionali, oltre al rimborso generale delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge.

Brescia, 19 maggio 2026

Il Giudice
Concetta Potito